



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto Rettorale

Emanazione del regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e/o di ricerca nel testo allegato al presente decreto.

LA RETTRICE

VISTO l'art. 19, comma 1, lettera j), Statuto, il quale prevede che *«il Senato approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...] i regolamenti in materia di didattica e di ricerca [...]»*;

VISTE le deliberazioni assunte, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico del 26 maggio 2026 recanti modifiche ed integrazioni al *«regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio»* approvato dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 1986;

VISTO l'art. 6, comma 6, l. n. 168/1989, il quale prevede che *«i regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore»*;

VISTO il decreto n. 461/2025 del Ministro dell'Università e della Ricerca recante nomina della prof.ssa Chiara Leardini a Rettrice dell'Università degli Studi di Verona per il sessennio 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2031;

RILEVATO CHE l'art. 57, comma 2, Statuto prevede che *«i regolamenti approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito»*;

RITENUTO CHE la suddetta norma, nella parte in cui disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti citati, sia applicabile in via analogica a tutti i regolamenti di Ateneo;

CONSIDERATO CHE le suddette deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione disciplinano l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al *«regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio»* approvato dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 1986 il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo di Ateneo

EMANA

il *«regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e/o di ricerca»* nel testo allegato al presente decreto.

DISPONE

che il suddetto regolamento:

- 1) sia pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo;
- 2) entri in vigore il giorno successivo all'Albo Ufficiale di Ateneo;



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

3) si applichi ai premi di studio e/o di ricerca istituiti successivamente alla sua entrata in vigore.

LA RETTRICE
Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter ess. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO E/O DI
RICERCA**



INDICE

<u>ART. 1 – OGGETTO</u>	pag. 3
<u>ART. 2 – ISTITUZIONE</u>	pag. 3
<u>ART. 3 – BANDO DI CONCORSO</u>	pag. 3
<u>ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	pag. 3
<u>ART. 5 – ACCETTAZIONE DEL PREMIO</u>	pag. 4



ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e/o di ricerca (d'ora in avanti premi) a favore di:
 - a) studenti/studentesse regolarmente iscritti/iscritte a corsi di studio istituiti ed attivati dall'Università degli Studi di Verona ex art. 3 del decreto n. 270/2004 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) laureati/laureate, laureati/laureate magistrali; specializzati/specializzate; dottori/dottoresse di ricerca che abbiano conseguito i titoli al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla lettera a).
2. I premi costituiscono un riconoscimento, anche monetario, a fronte di un'attività di studio e/o di ricerca particolarmente meritevole svolta dai soggetti di cui al comma 1.

ART. 2 - ISTITUZIONE

1. I premi possono essere istituiti:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;
 - b) dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere almeno la motivazione e la finalità del premio nonché l'importo del premio.

ART. 3 – BANDO DI CONCORSO

1. Il/la beneficiario/beneficiaria o i/le beneficiari/beneficarie del premio sono individuati sulla base di un bando di un concorso:
 - adottato dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a), presente regolamento;
 - adottato dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento;
 - adottato dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento.
2. Il bando di cui al comma 1 deve almeno contenere:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
 - c) le modalità di selezione ed eventualmente i criteri di valutazione.
3. Il bando di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per 15 giorni.

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è composta da tre membri ed è nominata:
 - a) dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a), presente regolamento;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento;
 - c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento.
2. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di valutazione dei candidati/candidate in conformità all'art. 3, comma 2, lettera c), formula una graduatoria di merito ed individua il/la vincitore/vincitrice.
3. La graduatoria è approvata:



- a) dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a); presente regolamento;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento;
 - c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento.
4. La graduatoria approvata di cui al comma precedente è pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo.

ART. 5 – ACCETTAZIONE DEL PREMIO

1. Il/la vincitore/vincitrice del concorso deve accettare il premio entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione del conferimento del premio.
2. Se il/la vincitrice/vincitore non accetta entro il termine di cui al comma precedente si applica l'istituto del subentro mediante scorrimento della graduatoria.